



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda della Signora Gheorghe Mariana Florentin cittadina rumena, volta a chiedere il riconoscimento del titolo denominato "Certificat de absolvire a scolii profesionale – frizer, coafor, manicurist, pedicurist" (Attestato di Superamento della Scuola Professionale- barbieri, parrucchiere, manicure e pedicure) serie A n. 0203980CNP 2850328080120, rilasciato dal Ministero dell'Educazione e della Ricerca in data 5 agosto 2004, conseguito dopo 4 anni di Scuola Professionale nella località di Codlea, ottenendo la qualifica di "operaio qualificato nel mestiere di Parrucchiere Acconciatore Manicure Pedicure", tra le materie si segnala anche chimica e biologia, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i.;

VISTA la risposta dell'Autorità competente tramite Internal Market System Information – IMI n. 90575 che certifica: La qualifica di barbieri, parrucchiere, manicure e pedicure offre la formazione specializzata necessaria per fornire servizi effettuando: esecuzione della rasatura, esecuzione della cura del viso e dei capillari, esecuzione di taglio di capelli per uomini, esecuzione di acconciature, esecuzione di onde permanenti, esecuzione di tagli di capelli per donne, esecuzione tinture per capelli e lavaggio, la formazione per la qualifica di "barbieri, parrucchiere, manicure e pedicure" è regolata dall'Ordine del Ministero della Pubblica Istruzione n. OMEN 4404/31.08.1998, corrisponde all'art. 11 lett. A della Direttiva 2005/36/CE



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

L'interessata può svolgere autonomamente l'attività di barbiere, parrucchiere, manicure e pedicure;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 2° giugno 2019, ha ritenuto ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, e propone di accogliere la domanda dell'interessato *subordinatamente al superamento di una misura compensativa*, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione e di durata inferiore alla normativa nazionale e riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). Nel caso in esame la formazione, seppur della durata di 4 anni, risulta mirata non solo all'acconciatura ma anche al manicure e pedicure e dalla documentazione presentata non si può valutare la preponderanza dell'una sulle altre. Inoltre il titolo è del 2004 e l'interessata non ha documentato di aver maturato esperienza professionale. Si ritiene però, in considerazione della durata quadriennale del percorso formativo, di espuntare le misure compensative di "taglio classico maschile" e "rasatura della barba". In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0165817 del 26 giugno 2019 , ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241;



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla Sig.ra GHEORGHE MARIANA FLORENTINA cittadina rumena nata a Brasov(Romania) in data 20 marzo 1985, é riconosciuto il titolo di studio documentato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova teorico-pratica integrata da un colloquio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente decreto.
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Lombardia;

### Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 25 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007):

### **PROVA PRATICA:**

#### PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### **COLLOQUIO:**

Il colloquio orale verte sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lombardia presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lombardia. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.